

## REGOLAMENTO DISCIPLINARE

DOVERI	Comportamenti che configurano mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	
		Comminate dal Docente	Comminate dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio Di classe
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ritardi limitati non giustificati e ripetuti.</li> <li>2. Scarso impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa.</li> </ol>	-Rimprovero verbale, tendente comunque ad accertare le cause del disagio.	Nota informativa verbale o scritta alla famiglia, attraverso il coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti della scuola.  Osservanza dell'articolo 21 del Regolamento d'Istituto	Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal "Regolamento d'istituto" e dalle circolari del D.S.	-Rimprovero verbale.  -Nota disciplinare.	Il Dirigente Scolastico, su proposta del coordinatore di classe, può disporre la limitazione temporanea dei diritti associativi e partecipativi dello studente (ad esempio effettuare la ricreazione nella propria classe). Convocazione straordinaria del Consiglio di classe per eventuale sospensione. Nota informativa alla famiglia. Il Consiglio di classe potrà adottare provvedimenti disciplinari (tutela e cura ambientale, riordino guidato della biblioteca e degli archivi, ecc. ...).
Osservanza dell'articolo 25 del Regolamento d'Istituto	Uso dei distributori automatici al di fuori degli orari consentiti.	-Richiamo verbale.  -Annotazione sul registro di classe.	Il Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio dei Docenti, potrà disporre sospensione del servizio durante le fasce orarie in cui vige il divieto d'uso.
Osservanza dell'articolo 26 del Regolamento d'Istituto	Alunno che contravviene al divieto di fumo.	-Richiamo verbale e notifica al Dirigente Scolastico.	Il Dirigente Scolastico informerà tempestivamente la famiglia che chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette anche elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

<p>Osservanza dell'articolo 24 del Regolamento d'Istituto</p>	<p>Uso improprio di cellulari e/o altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica.</p>	<p>-Rimprovero verbale. -Annotazione sul registro di classe. -Sequestro dell'apparecchio e consegna al Dirigente Scolastico.</p>	<p>Il Dirigente Scolastico informerà tempestivamente la famiglia e custodirà nei locali della dirigenza l'apparecchio sequestrato finché i genitori non si presenteranno per il ritiro.</p> <p>In caso di reiterata infrazione il D.S. potrà convocare il Consiglio di Classe al fine di irrogare una sanzione disciplinare che potrà prevedere a seconda della gravità il divieto di partecipare ai viaggi d'istruzione e/o sospensione dalle lezioni da tre a quindici giorni con l'obbligo di svolgere attività a favore della comunità scolastica o comunque lavori socialmente utili.</p> <p>Nei casi più gravi (diffusione di dati sensibili senza il preventivo consenso delle persone interessate) il D.S. provvederà ad informare il Garante ai fini della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 30.000.</p>
<p>Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.</p> <p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p>	<p>Arrecare volutamente danno al patrimonio della scuola.</p> <p>Sottrarre volutamente attrezzature dell'Istituto.</p>	<p><b><i>In caso di ammissione di colpa:</i></b></p> <p>-nota informativa alla famiglia</p> <p>-risarcimento dei danni causati</p> <p><b><i>in caso di non ammissione di colpa:</i></b></p> <p>-Nota informativa alle famiglie.</p> <p>-Risarcimento dei danni da parte degli alunni di tutta la classe o delle classi che usufruiscono di quella determinata struttura o macchinario o sussidio didattico.</p>	<p>Il Dirigente Scolastico, su proposta del coordinatore, può disporre la limitazione dei diritti associativi e partecipativi dello studente.</p> <p>In caso di recidiva o di grave reato: convocazione straordinaria del Consiglio di Classe per eventuale allontanamento dalla comunità scolastica, secondo i commi 7, 9 e 9-bis dell'art. 4 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" come modificato dal DPR n. 235 del 21 Novembre 2007. Nota informativa alla famiglia da parte del Consiglio di classe.</p>

<p>Gli studenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei propri doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".</p>	<p>Comportamenti intolleranti e discriminatori</p> <p><i>(gli studenti devono vivere nella comunità scolastica secondo i principi di democrazia e tolleranza, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale, culturale e razziale.)</i></p>	<p>-Richiamo verbale al fine di far comprendere all'allievo il principio fondamentale del rispetto verso gli altri con ammissione di responsabilità.</p>	<p>Il Dirigente Scolastico, su proposta del Coordinatore di classe, può disporre la limitazione dei diritti associativi e partecipativi dello studente.</p>
<p>Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.</p>	<p>Aggressione verbale alla "Persona".</p>	<p>-Rimprovero verbale, che abbia come fine il raggiungimento di una chiarificazione immediata e risolutiva anche, se necessario, in presenza del Dirigente Scolastico.</p>	<p>Convocazione straordinaria del consiglio di classe per eventuale sospensione. Nota informativa alla famiglia.</p>
	<p>Comportamenti gravemente lesivi della "Persona".</p>	<p>-Rimprovero verbale. -Nota disciplinare.</p>	<p>Convocazione straordinaria del consiglio di classe per eventuale allontanamento dalla comunità scolastica, secondo i commi 7, 9 e 9-bis, dell'art. 4 dello "<b>Statuto delle studentesse e degli studenti</b>" come modificato dal DPR n° 235 del 21 Nov. 2007. Nota informativa alla famiglia.</p>

N.B. Ciascun Consiglio di classe ha facoltà di commutare le sanzioni disciplinari in azioni rieducative alternative da svolgersi anche all'esterno della scuola

#### **Art. 4 - dello "Statuto delle studentesse e degli studenti"**

Così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente Art. 4 (Disciplina):

1. "I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio d'istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9/bis** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9/ter** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."